

TUTELA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO: CONDIVISIBILI I PRINCIPI GENERALI MA SENZA RISORSE È UNA SCATOLA VUOTA

*Il disegno di legge contenente disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento è stato **approvato** dalla Camera dei deputati con **131 voti a favore**, nessun voto contrario e 73 astenuti.*

Il Partito Democratico, insieme alle altre forze di opposizione, ha scelto di astenersi.

*Se da un lato, infatti, è **condivisibile l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei minori** che, per ragioni di fragilità, vengono collocati fuori dal proprio nucleo familiare, sia presso istituti pubblici o privati, sia presso comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, dall'altro **il provvedimento rischia di appesantire** anziché semplificare, di **duplicare** anziché integrare, di **burocratizzare** anziché rendere più efficace la tutela dei minori. Ossia si complica il sistema con nuovi registri e nuovi osservatori che vanno a duplicare anche dati già esistenti.*

*Ma soprattutto, ancora una volta, **non ci sono risorse né investimenti**. Questo disegno di legge è un'operazione a costo zero e dunque – come spesso accade con il Governo Meloni – a impatto pressoché nullo.*

***Proteggere i bambini e le bambine** quando la loro famiglia attraversa una crisi è questione della **massima importanza** e delicatezza. La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e lo Statuto dei diritti del figlio tracciano un quadro normativo chiaro, e impongono alle istituzioni il dovere di rendere effettivo il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare idoneo.*

*Il provvedimento si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti per migliorare la conoscenza dei dati al fine di intervenire per il bene dei minori, per prevenire i collocamenti impropri e promuovere la qualità delle accoglienze. Ma **prevedere un registro nazionale** presso il dipartimento per le politiche della famiglia e, in parallelo, **registri presso i tribunali per i minorenni** e i tribunali ordinari, rischia di produrre una **duplicazione di banche dati** che non si parlano tra di loro, generando nuovi oneri amministrativi per gli enti locali.*

***L'assenza di risorse**, del resto, è **lo scoglio principale** al raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi. Senza personale formato, senza équipe multiprofessionali stabili, senza mediazione linguistica, senza sostegno economico alle famiglie vulnerabili e alle famiglie affidatarie, i registri resteranno scatole vuote.*

Il PD ha avanzato numerose proposte, sia in Commissione che in Aula, tra le quali: l'istituzione del **registro unico** presso l'autorità giudiziaria per i minorenni, interoperabile con i sistemi esistenti, con dati organizzati per tipologie, anni, durata e indicatori di eventuale uso della forza pubblica; la **soppressione delle duplicazioni** e il coordinamento tra osservatori e tavoli esistenti, con un ruolo tecnico, non ispettivo, basato su evidenze qualitative, oltre che quantitative; la **definizione normativa di collocamento improprio** e il divieto di allontanamenti motivati esclusivamente dalla povertà, insieme all'attivazione prioritaria di sostegni economici e domiciliari; l'istituzione di un **fondo strutturale da 50 milioni** annui per famiglie di origine in difficoltà, per servizi alle famiglie affidatarie e per il rafforzamento delle équipes territoriali; il **monitoraggio degli affidi scaduti**, con protocolli operativi per il reinserimento, quando possibile, nella famiglia di origine; **standard nazionali** per la valutazione delle famiglie affidatarie, con sostegni economici omogenei per le reti di famiglie affidatarie; la **formazione continua degli operatori** sociali, sanitari e giudiziari; la presenza di mediatori culturali per i minori stranieri; la piena coerenza con la riforma Cartabia su presupposti, limiti, incompatibilità e un'attenzione specifica alle situazioni di violenza domestica, secondo i principi della Convenzione di Istanbul.

Nessuna di queste proposte, però, è stata accolta.

Durante la **dichiarazione di voto** finale la deputata del PD-IDP **Michela Di Biase** ha sottolineato che il disegno di legge "è una norma che ha l'ambizione di fare un passo avanti verso la trasparenza e la conoscenza del fenomeno, ma, così com'è formulata, genera **sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni** tra banche che sono già esistenti. (...) L'articolo 1 della legge n. 104 del 1983 ci ricorda che il diritto del minore è crescere ed essere educato nella propria famiglia. Quando questo non accade il **compito dello Stato è aiutare le famiglie** a ritrovare le condizioni per esercitare la propria responsabilità genitoriale. Ciò significa **investire nei servizi territoriali**, nelle misure di **contrasto alla povertà infantile**, nei sostegni economici e psicologici alle famiglie vulnerabili. (...) È **meglio prevenire** che intervenire dopo. Sostenere le famiglie povere e fragili è una politica di civiltà oltre che di efficienza. (...) Il Partito Democratico riconosce le buone intenzioni del disegno di legge ma non può ignorare le sue **gravi carenze strutturali**".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento" [AC 1866](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla II Commissione Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

ISTITUZIONE DI REGISTRI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DI MINORI (ART. 1)

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di **istituire**:

- **il registro nazionale delle famiglie affidatarie**, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **il registro dei minori collocati** presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario.

OSSERVATORIO NAZIONALE SUGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA PUBBLICI E PRIVATI, SULLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE E SULLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ART. 2)

L'articolo 2 prevede l'**istituzione**, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, **dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza** pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie; in sede referente, si è specificato che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione.

I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono **nell'analisi dei dati** del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie; nell'effettuare **segnalazioni alle autorità competenti**, nonché nella promozione di **ispezioni e sopralluoghi**, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua.

La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). **Le spese** relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste **a carico del Fondo per le politiche della famiglia** (comma 4).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 3)

L'articolo 3, reca una **clausola d'invarianza finanziaria** riferita all'intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.